



Agenzia delle Dogane

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Circolare del 11/12/2002 n. 75

Oggetto:

Regime dell'esportazione definitiva. Prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'. Smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.). Rilascio di duplicato.

Sintesi:

La circolare e' stata predisposta al fine di risolvere le problematiche attinenti la prova dell'effettiva uscita delle merci dalla Comunita', in caso di smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale vistata, a suo tempo, dalla dogana di uscita. E' stato, infatti, previsto che nelle predette ipotesi possa essere rilasciato all'interessato a determinate condizioni e requisiti un duplicato del citato esemplare 3 ai fini della prova in materia doganale e fiscale, dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Testo:

Sono state manifestate, in sede di tavolo di consultazione Dogane/C.C.I. - Italia, da parte della Confindustria e di alcune associazioni di categoria difficoltata' oggettive circa il ritorno dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale (documento D.A.U.), munito del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita, soprattutto nei casi di:

- a) esportazioni indirette in cui:
 - il trasporto delle merci sia effettuato dall'acquirente estero o per suo conto;
 - nelle operazioni triangolari;
 - nelle operazioni effettuate in groupage

- b) nel caso di esportazioni dirette se il trasporto e' effettuato dallo stesso venditore ma questi non fornisce le opportune istruzioni al trasportatore.

E' stata, quindi, avanzata richiesta per avere possibilita' alternativa all'esibizione dell'esemplare n. 3 del D.A.U. munito del citato visto.

Al riguardo giova evidenziare come la normativa doganale nazionale in materia di esportazione definitiva ha gia' riconosciuto con il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la possibilita' per l'esportatore di esibire mezzi di prova alternativi al ricorrere di ipotesi quali, ad esempio, la mancata emissione della dichiarazione doganale, lo smarrimento della copia 3 del DAU, la mancanza dell'attestazione di uscita sul retro della copia 3 (cfr. art 346 del TULD e circolare n. 211 del 23.04.1974), etc..

Inoltre, lo stesso Reg. (CEE) 2454/93 prevede che possano essere riconosciuti "con soddisfazione dell'autorita' doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunita'". In particolare tale possibilita' e' riconosciuta dall'articolo 795 del piu' volte citato Reg. (CEE) 2454/93, ai fini della cosiddetta "regolarizzazione a posteriori", cioe' l'emissione a posteriori di una dichiarazione doganale nell'ipotesi in cui una merce uscita dal territorio doganale non ha formato a suo tempo oggetto della prescritta dichiarazione di esportazione.

Tutto cio' premesso, al fine di ovviare alle su accennate difficoltà e allo stesso tempo di uniformare le procedure di acquisizione dei visti doganali, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché da ultimo in conformita' con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 1614 del 6 febbraio 2002, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 L'esemplare 3 del D.A.U. e' espressamente previsto e disciplinato dalla normativa comunitaria (cfr. art 793 e segg. del Reg. CEE 2454/93) e, pertanto, il timbro apposto dall'ufficio doganale di uscita sul retro del predetto esemplare costituisce la prova dell'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunita'.
- 1.2 Nel caso in cui risulti impossibile l'esibizione dell'esemplare 3 del D.A.U. vistato, causa smarrimento o mancato recapito dello stesso, l'esportatore effettivo, ovvero il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto, puo' richiedere all'Ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione (dogana di partenza che puo' coincidere con la dogana di uscita) un duplicato della copia n. 3 del D.A.U. sul retro del quale il predetto ufficio apporra' "a posteriori" il timbro di uscita di cui al gia' citato art. 793, paragrafo 3, del Reg. (CEE) 2454/93, sulla base dei documenti di cui al successivo punto 3.1, da cui si desuma con fondatezza che la merce risulta essere effettivamente uscita dal territorio doganale della Comunita'.

2. ASPETTI PROCEDURALI

2.1 CAD e spedizionieri doganali in possesso di copia dell'esemplare 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il duplicato della copia 3 siano state poste in essere dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) o dagli spedizionieri doganali (doganalisti) iscritti nell'Albo professionale istituito con Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, questi, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3, comma 2 della Legge 25 luglio 2000, n. 213 relativo all'asseverazione dei dati possono, qualora siano in possesso di una copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione gia' appurata, presentare la stessa copia, asseverata e resa conforme, all'ufficio doganale presso cui sono state effettuate le formalita' di esportazione (dogana di partenza che puo' coincidere con quella di uscita).

La predetta copia dovra' essere accompagnata, oltre che dal mandato a procedere da parte dell'esportatore effettivo, da una domanda redatta dai predetti soggetti, in carta libera, contenente i seguenti elementi:

- a) la richiesta dell'apposizione " a posteriori" del timbro di uscita sul retro della copia dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- b) i motivi per cui e' richiesto il visto sulla copia dell'esemplare n. 3;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli "ad adiuvandum" allegati alla richiesta, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

L'ufficio doganale, una volta accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, provvedera' ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92 sul retro della citata copia dell'esemplare 3 del DAU, unitamente alla data e alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

L'Ufficio doganale competente dovra', inoltre, riportare nella casella

44, in rosso la dicitura "DUPLICATO" nonche' gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verra' indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

A tutela degli interessi fiscali verranno assicurati dagli uffici doganali controlli a campione, basati sul raffronto dei dati contenuti nei ripetuti duplicati con quelli delle copie 1/EX in loro possesso in misura non inferiore al 10% delle richieste presentate.

2.2. Soggetti diversi in possesso di copia dell'esemplare n. 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il duplicato dell'esemplare 3 sono state poste in essere da soggetti diversi di cui al precedente punto 2.1. che siano in possesso della copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione gia' appurata, questi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, possono presentare all'Ufficio doganale competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante che la predetta copia dell'esemplare 3 del D.A.U. sia conforme all'originale.

Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', compilata secondo il formulario allegato alla presente circolare (1) e debitamente sottoscritta dal dichiarante, puo' anche essere presentata allegando la fotocopia di un documento di identita'.

Si applicano, alla presente ipotesi, le medesime istruzioni operative di cui al precedente punto 2.1. tranne, ovviamente, per quanto riguarda l'obbligo di allegazione del mandato a procedere.

Resta anche fermo l'obbligo dei controlli a scandaglio, con le identiche percentuali fissate all'ultimo capoverso del gia' citato punto 2.1..

(1) Si riporta all'allegato n. 3 il formulario relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

2.3. Soggetti non in possesso di copia dell'esemplare 3.

Qualora i soggetti che hanno effettuato l'operazione di esportazione non siano in possesso della copia dell'esemplare 3 emessa a suo tempo, questi, in caso di smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare 3 del D.A.U. per una operazione di esportazione gia' appurata dalla competente dogana di uscita, possono richiedere il rilascio di un duplicato mediante apposita domanda in carta libera all'ufficio doganale presso cui sono state espletate, in origine, le formalita' di esportazione.

Per duplicato si intende, nel presente caso, copia dell'esemplare 1/EX in possesso dell' ufficio doganale di partenza (che puo' coincidere con quello di uscita).

La domanda deve contenere:

- a) la richiesta dell'apposizione " a posteriori" del timbro di uscita sul retro del duplicato rilasciato dall'ufficio doganale competente sulla base dell'esemplare 1/EX in suo possesso;
- b) i motivi per cui e' richiesto il rilascio del duplicato;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli alternativi presentati in allegato, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

Nel caso in cui l'esportatore effettivo intenda avvalersi di un CAD o di un doganalista, alla predetta domanda dovra' essere allegato il relativo mandato a procedere.

L'ufficio doganale, accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, dara' corso al rilascio del duplicato in questione, sulla base dell'esemplare 1/EX gia' in suo possesso, la cui validita' sara' resa apponendo la dicitura "VALE COME ESEMPLARE 3".

Lo stesso Ufficio provvedera', inoltre, ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92.

Tali attestazioni saranno convalidate con data e firma del responsabile del procedimento. Sara' riportato, inoltre, nella casella 44, in rosso, la dicitura "DUPLICATO" e gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verra' indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

3.1 Al fine di consentire l'istruttoria, gli interessati devono presentare la sotto elencata documentazione che l'ufficio doganale esaminerà e valuterà ai fini della prova circa l'avvenuta effettiva uscita della merce dalla comunità'.

3.1.1 Documenti da presentare obbligatoriamente:

- a) fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
- b) documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito);
- c) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- d) dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.
- e) per trasporti effettuati via mare, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;
- f) per trasporti effettuati via aerea copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
- g) per trasporti effettuati per ferrovia copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
- h) trasporti effettuati a mezzo posta copia conforme del bollettino postale;

3.1.2 Documenti "ad adiuvandum":

Nel caso di trasporti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere e), f), g) ed h) e qualora l'ufficio doganale presso cui sono presentati i documenti di cui al precedente punto 3.1.1., riscontri dubbi o incertezze sull'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità', saranno richiesti, in aggiunta agli stessi, uno o più dei seguenti documenti:

- 1) il CMR comprensivo dell'attestazione del vettore o suo agente di avvenuta consegna della merce a destino;
- 2) in caso di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei

propri registri;

- 3) in caso, invece, di espletamento delle formalita' di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente, i certificati di importazione rilasciati da autorita' estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorita' pubbliche dello Stato estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto;
- 4) ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria, ed altro).

Al fine di verificare la veridicita' di tale documentazione la dogana competente effettuera', a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica italiana o la Comunita' Europea ha concluso in materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione Doganale con i relativi Paesi di destinazione (2). Qualora nessun Accordo di Mutua Assistenza o di Cooperazione sia stato concluso con il Paese di destinazione della merce, i predetti documenti dovranno essere muniti di specifica attestazione a tal fine resa dai Consolati o da altri enti od istituti pubblici italiani presenti in tali Paesi (ad esempio l'ICE).

(2) Si allega alla presente l'elenco degli accordi intergovernativi bilaterali di Mutua assistenza Amministrativa (all.1) e l'elenco degli Accordi contenenti clausole sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia doganale conclusi dalla Comunita' o dalla Comunita' e i suoi Stati Membri (all.2).

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1 E' appena il caso di sottolineare che, atteso gli interessi erariali coinvolti, gli uffici doganali competenti sono chiamati a porre la massima attenzione a che nel rilascio dei duplicati in parola, non ricorrano circostanze o non sorgano dubbi che facciano temere abusi in ordine alla effettiva uscita della merce dal territorio comunitario.

4.2 Tenuto conto che il servizio di che trattasi comportera' un aggravio di attivita' e nella considerazione che il tempo medio necessario per il rilascio del duplicato possa essere valutato in ore una per i casi di cui al punto 2.1. e 2.2 e ore due per i casi di cui al punto 2.3, e' stabilito che, al fine di coprire le spese relative a carico dell'Amministrazione doganale e salvo eventuali successive modifiche, per il ristoro delle spese per le procedure di cui alla presente circolare sia fatto riferimento ai rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403 "Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette" pubblicato nella G.U. 14 ottobre 1992, n. 242.

4.2 Per quanto concerne la procedura di riscossione, va seguita la procedura prevista dalla circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante "Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale svolte a titolo oneroso dall'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)" e dalla nota n. 1052 dell'8 febbraio 2002 recante "Istruzioni sulla contabilizzazione degli incassi a qualunque titolo all'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).

4.3 Si precisa che tutti gli atti e documenti di cui alla presente circolare sono da intendersi in carta libera.

4.4 Le disposizioni contenute al punto 3 della presente circolare sono applicate anche nell'ipotesi di cui all'articolo 795 del Reg. (CEE) n.

Circolare del 11/12/2002 n. 75

2454/93 relativo alla emissione a posteriori della dichiarazione doganale di esportazione. Sono, pertanto, conseguentemente integrate le disposizioni emanate con il telex min.le prot. 1638/VIII/SD del 28.7.1993 con la Dipartimentale prot. 1854/VII/SD del 7.3.2000, nonché la nota prot. 1188/VII/SD del 26.2.2001.

Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area Centrale.

Si prega di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.